

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 3 DELLA SEDUTA DEL 19/05/2022

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 13,10 in Latina, presso la Sede consortile di Corso Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec prot. n. 7933 del 17/05/2022.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 22

OGGETTO: ricorso c/Comune di Cisterna di Latina - Commissione Tributaria Provinciale di Latina (RG n. 302/2021) - avviso di accertamento n. 469 per IMU anno 2015 - Approvazione atto transattivo - Mandato alla sottoscrizione.

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

| | | |
|------------------|----------------------|--------------------------|
| CONTI | Pasquale | - Presidente |
| BOSCHETTO | Stefano Maria | - Vice Presidente |
| CARNELLO | Denis | - Componente |
| ROSSI | Antonio | - Componente |

Assente: **PERFILI Argeo**

Sono altresì presenti i Sigg.ri:

| | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------|
| CORBO Natalino | - | Direttore Generale |
| MARCHESELLI Agostino | - | Direttore Area Tecnico Agraria |

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario l'Ing. **Natalino CORBO**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- che in data 31/12/2020 il Comune di Cisterna di Latina ha notificato al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino l'avviso di accertamento n. 469 - prot. n. 47923 del 7/12/2020 relativo all'IMU anno 2015 dell'importo di € 3.431,00, oltre alla correlata sanzione per €1.029,00, agli interessi per € 54,53 e alle spese di notifica per € 5,18, per un totale complessivo di € 4.520,00;

- con deliberazione n. 1106/C del 2/2/2021 è stato disposto di impugnare l'avviso di accertamento sopra citato, conferendo incarico all'Avv. Stefano Marinelli di rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, previo tentativo di mediazione, in quanto l'imposta è stata calcolata utilizzando dati catastali non corretti, come tra l'altro confermato dalla Commissione Tributaria con sentenza n. 1063/02/2019 in relazione ai medesimi immobili ma per l'IMU 2012;

- che in data 26/04/2021 il Comune ha risposto all'istanza di reclamo fissando, per la comparizione delle parti, il giorno 05/05/2021;

- che in tale data le parti si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente verbale: “... *il funzionario responsabile ILLUSTRÀ i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste alla base dell'accertamento. In particolare evidenzia che l'avviso è stato notificato al contribuente sulla base delle visure catastali storiche dei fabbricati oggetto di accertamento. (...) L'avv. Stefano Marinelli ribadisce che il Consorzio, secondo quanto concordato con il Comune di Cisterna di Latina nel verbale di contraddittorio del 17.05.2018, si è adoperato ed ha presentato un nuovo accertamento che tiene conto della reale situazione immobiliare dei fabbricati oggetto di contenzioso. (...) A questo punto le parti decidono di rinviare ad un secondo momento la definizione dell'eventuale mediazione sull'accertamento oggetto di ricorso ...*”;

- che nel corso del precedente incontro del 17 maggio 2018 sopra richiamato il Consorzio aveva rappresentato l'esigenza di effettuare alcune variazioni catastali e il Comune si era dichiarato disposto a rivedere l'avviso n 904 relativo all'IMU 2012, nella parte relativa agli immobili oggetto di presunti errori di accatastamento, "*subordinatamente alle opportune modifiche catastali, con individuazione delle diverse categorie e rendite, approvate dall'Agenzia del Territorio con effetto retroattivo o antecedente all'anno oggetto di accertamento*" e, nella parte relativa alla pertinenza stradale, "*subordinatamente all'opportuna voltura catastale*";

- che tuttavia il Consorzio aveva solo parzialmente provveduto in tal senso, considerato che gli immobili di cui al fg 25 p.lla 557 sub 1, 2, 6 e 7 erano stati soppressi con la creazione dei nuovi sub 3,4,e 6, ma erano stati lasciati invariati gli altri immobili censiti al fg 25 p.lla 21 sub 1,2,3,4,5, e le limitate variazioni effettuate non avevano effetto retroattivo;

- che pertanto la fase del reclamo si è conclusa senza un accordo *inter partes* e il Consorzio ha iscritto a ruolo il ricorso, depositando copia dell'istanza di rettifica catastale concernente i residui dati catastali ritenuti non corretti;

- a seguito di successivi incontri tra le parti, è emersa la possibilità di definire in via stragiudiziale il giudizio sopra descritto al fine di evitare il protrarsi del contenzioso dall'esito incerto alla luce delle contrapposte difese esperite dalle parti, alle seguenti condizioni:

- 1) pagamento da parte del Consorzio in favore del Comune, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, della somma complessiva di euro 2.520,77 per i.m.u. 2015, sanzioni ridotte, interessi e spese di notifica, somma così quantificata a seguito di ricalcolo con utilizzazione dei dati di rendita derivanti dalle sopravvenute modifiche catastali, senza considerare gli immobili intestati al Consorzio della Bonifica di Latina per presunte duplicazioni catastali ed in applicazione dell'art. 48-ter del D.lgs. n. 546/92 e s.m.i.;
- 2) nulla per le spese di lite che resteranno a carico delle parti;

CONSIDERATO che il legale del Consorzio, Avv. Marinelli, ha espresso parere favorevole a definire bonariamente il giudizio alle condizioni sopra indicate, tenuto conto di un possibile esito sfavorevole trattandosi di una causa dal punto di vista catastale alquanto complessa;

RITENUTO pertanto opportuno e conveniente definire transattivamente la vertenza attraverso la corresponsione della somma di € 2.520,77 oltre agli interessi maturati e maturandi sull'imposta dovuta a decorrere dal 5/11/2020 sino al saldo effettivo;

VISTO lo schema di transazione per la definizione totale della controversia mediante conciliazione *ex art. 48 D. Lgs. 31/12/1992, n. 546*;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI approvare lo schema di transazione per la definizione della controversia tra il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ed il Comune di Cisterna innanzi la Commissione Tributaria di Latina (R.G. 302/2021), che forma parte integrante del presente deliberato;

DI dare mandato al Presidente a procedere per conto e nell'interesse del Consorzio alla firma del sopra citato accordo transattivo, quale adempimento conseguente all'approvazione del presente atto;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto consortile.

IL PRESIDENTE

(Pasquale CONTI)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Ing. Natalino CORBO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

ECC.MA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LATINA

Sezione Prima

Ricorso r.g.r. n. 302 del 2021

ISTANZA CONGIUNTA

PER LA DEFINIZIONE TOTALE DELLA CONTROVERSIA

MEDIANTE CONCILIAZIONE

ex art. 48 d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546

TRA

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (d'ora innanzi anche solo "Comune"), con sede in Cisterna di Latina alla Via Zanella n.2, C.F. 80003790591, in persona del Dirigente del Settore 2 Economico-Finanziario Arch. Luca De Vincenti nominato con decreto del Commissario Straordinario n. 48 del 10.09.2021, rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luca Passerini – iscriz. Albo Avv.ti LT n. 1269 – c.f. PSSGLC67M24E472R –, con Ufficio legale ubicato nel su menzionato palazzo comunale, nonché elettivamente domiciliato tramite e secondo p.e.c. (ex sentenza Cass. SSUU n. 10143/2012) all'indirizzo di detto difensore: gl.passerini@pec.it ove quest'ultimo dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento;

- resistente –

E

CONSORZIO BONIFICA LAZIO SUD OVEST, già CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO (d'ora innanzi anche solo "Consorzio"), con sede in Latina, Corso Matteotti 101, codice fiscale 91168270592 in persona del Presidente e legale rappresentante Pasquale Conti, domiciliato per la carica rivestita, presso il Consorzio anzidetto e domiciliato per la presente pratica presso lo Studio dell'Avv. Stefano Marinelli (C.F.MRNSFN62C20H50MG) iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, con studio in Roma Corso Trieste 88, c.a.p. 00198, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi all'indirizzo P.e.c (stefanomarinelli@ordineavvocatiroma.org)

- ricorrente –

oooooooo

PREMESSO:

- che in data 31.12.2020 il Comune di Cisterna di Latina ha notificato al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino l'avviso n. 469 – prot. n. 47923 del 7/12/2020 – con cui ha accertato l'omesso versamento dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta relativamente all'anno 2015 nell'importo di € 3.431,00, oltre alla correlata sanzione per €1.029,00, agli interessi per € 54,53 e alle spese di notifica per € 5,18, così per un totale complessivo di €4.520,00;

- che in data 20/02/2021 il Consorzio ha notificato al Comune il ricorso prot. 6970, avente anche gli effetti di reclamo ai sensi dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, con il quale ha impugnato il succitato avviso di accertamento;
- che - in estrema sintesi - il ricorrente ha dedotto che il Comune aveva erroneamente calcolato l'imposta dovuta avendo utilizzato dati catastali non corretti e, a sostegno di tale assunto, ha – fra l'altro - citato la sentenza favorevole della Commissione tributaria provinciale di Latina n. 1063/02/2019, pronunciata fra le stesse parti ed in relazione ai medesimi immobili, ma per l'IMU 2012;
- che in data 26/04/2021 il Comune ha risposto all'istanza di reclamo fissando, per la comparizione delle parti, il giorno 05/05/2021;
- che in tale data le parti si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente verbale: “... *il funzionario responsabile ILLUSTRÀ i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste alla base dell'accertamento. In particolare evidenzia che l'avviso è stato notificato al contribuente sulla base delle visure catastali storiche dei fabbricati oggetto di accertamento. (...)L'avv. Stefano Marinelli ribadisce che il Consorzio, secondo quanto concordato con il Comune di Cisterna di Latina nel verbale di contraddittorio del 17.05.2018, si è adoperato ed ha presentato un nuovo accatastamento che tiene conto della reale situazione immobiliare dei fabbricati oggetto di contenzioso. (...) A questo punto le parti decidono di rinviare ad un secondo momento la definizione dell'eventuale mediazione sull'accertamento oggetto di ricorso ...*”;
- che nel corso del precedente incontro del 17 maggio 2018 sopra richiamato il Consorzio aveva rappresentato l'esigenza di effettuare alcune variazioni catastali e il Comune si era dichiarato disposto a rivedere l'avviso n 904 relativo all'IMU 2012, nella parte relativa agli immobili oggetto di presunti errori di accatastamento, “*subordinatamente alle opportune modifiche catastali, con individuazione delle diverse categorie e rendite, approvate dall'Agenzia del Territorio con effetto retroattivo o antecedente all'anno oggetto di accertamento*” e, nella parte relativa alla pertinenza stradale, “*subordinatamente all'opportuna voltura catastale*”;
- che tuttavia il Consorzio aveva solo parzialmente provveduto in tal senso, considerato che gli immobili di cui al fg 25 p.lla 557 sub 1, 2, 6 e 7 erano stati soppressi con la creazione dei nuovi sub 3,4,e 6, ma erano stati lasciati invariati gli altri immobili censiti al fg 25 p.lla 21 sub 1,2,3,4,5, e le limitate variazioni effettuate non avevano effetto retroattivo;
- che pertanto la fase del reclamo si è conclusa senza un accordo *inter partes* e il Consorzio ha iscritto a ruolo il ricorso in epigrafe;
- che il Comune di Cisterna di Latina, in persona del Dirigente pro tempore del Settore 2 Economico-Finanziario si è costituito in tale giudizio per resistere alle avverse censure, chiedendone il rigetto;

- che in corso di causa e, più precisamente in allegato alla memoria difensiva depositata il 29/10/2021, il Consorzio ha quindi prodotto in giudizio copia di un'istanza di rettifica catastale concernente i residui dati catastali ritenuti non corretti;
- che con “atto di costituzione di nuovo difensore e memoria ex art 32, co. 2, del d.lgs 546/92” depositato il 4.3.2022 il Comune ha insistito per il rigetto del ricorso e, in via assolutamente subordinata, ha chiesto al Giudice adito di quantificare la pretesa tributaria secondo un prospetto di calcolo elaborato sulla base dei dati catastali variati dal contribuente dopo l'annualità d'imposta in considerazione ovvero - in via ancor più subordinata – ponendo a carico del medesimo contribuente una somma ritenuta di giustizia nel limite di quella di €4.520,00 recata dal succitato avviso di accertamento n. 469/2020. Con vittoria di spese di giudizio, compensi professionali e spese generali al 15% ex D.M. del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, oltre accessori come per legge.

RITENUTO:

- che l'esito della succitata causa appaia incerto alla luce delle contrapposte difese esperite dalle parti, dell'anzidetta istanza di rettifica presentata dal Consorzio all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Latina Territorio - e della sentenza della C.T.P. di Latina n. 237/05/2021;

DATO ATTO:

- che – anche in considerazione di tale incertezza – le parti in causa si sono incontrate per addivenire alla composizione bonaria della vertenza di cui in epigrafe (*id est*: ricorso alla C.T.P. di LT. R.g.r. n. 302/2021), sulla base delle seguenti condizioni e nei limiti di una ricomposizione concordata reputata legittima e giusta ai sensi degli artt. 48 e 48-ter del d.lgs. n. 546/1992 e s.m.:
 - 1) pagamento da parte del Consorzio in favore del Comune della sola somma complessiva di euro 2.520,77 per i.m.u. 2015, sanzioni ridotte, interessi e spese di notifica, somma così quantificata a seguito di ricalcolo con utilizzazione dei dati di rendita derivanti dalle sopravvenute modifiche catastali, senza considerare gli immobili intestati al Consorzio della Bonifica di Latina per presunte duplicazioni catastali ed in applicazione dell'art. 48-ter del D.lgs. n. 546/92 e s.m.i.;
 - 2) nulla per le spese di lite che resteranno definitivamente a carico delle parti che le hanno rispettivamente anticipate;

REPUTATO:

- che il principio di indisponibilità delle entrate tributarie, costituente ostacolo ad accordi conciliativi in materia tributaria, trova diverse deroghe in disposizioni di legge tra le quali, per quanto qui interessa, quelle di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 31/12/1992 n.546;

- che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, configuri un accordo negoziale, chiaramente inquadrabile nell'ambito della transazione, com'è evidente dalla forma di proposizione e dalla assenza di limiti all'accordo che possono raggiungere il privato e l'Amministrazione, non operando né il limite di indisponibilità dell'obbligazione tributaria né residuando alcuna forma di controllo sostanziale da parte della Commissione Tributaria che, ricorrendo le condizioni di legge, può solo dare atto, in via notarile, dell'avvenuto accordo (cfr: Corte di Cassazione sentenze n. 8455 del 2005, n. 12314 del 2001 e n. 21325 del 2006);
- che le succitate deroghe legislative sono giustificate, oltre che da chiare finalità deflative del contenzioso tributario, anche dall'incertezza sulla legittimità e sulla fondatezza della pretesa tributaria, quanto meno nel *quantum*, tanto da non potersi definire indisponibile ciò che certo non è;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI,

COME SOPRA COSTITUITE

STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO CONCILIATIVO:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) A integrale definizione della vertenza introdotta con il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina r.g.r. n. 302 del 2021, il Comune e il Consorzio stipulano la presente conciliazione "preconcordata", fuori udienza, con cui si accordano stragiudizialmente sulla rideterminazione dell'imposta e delle sanzioni dovute dal medesimo Consorzio, così come risulta dall'allegato prospetto riepilogativo.
- 3) Il Consorzio si obbliga incondizionatamente a versare, a favore del Comune, tramite mod. F24, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, l'importo di **euro 2.520,77** (in lettere: duemilacinquecentoventi/77) risultanti dall'allegato prospetto riepilogativo, oltre agli interessi maturati e maturandi sull'imposta dovuta a decorrere dal 05.11.2020 sino al saldo effettivo;
- 4) Verificatosi il tempestivo adempimento di quanto pattuito nella presente scrittura, il Comune di Cisterna di Latina dichiara fin da ora, di non aver più nulla a pretendere dal Consorzio di Bonifica Lazio sud Ovest in relazione all'avviso n. 469 – prot. n. 47923 del 7/12/2020 relativamente all'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per all'anno 2015 così come meglio specificato dall'allegato prospetto riepilogativo ;
- 5) Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo stragiudiziale determina la cessazione della materia del contendere.

6) Le spese di giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute (art. 46 co. 3 DLgs. 546/92).

6) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.

La presente proposta di conciliazione "preconcordata" fuori udienza viene sottoscritta con firma digitale e sarà depositata in giudizio in conformità alle previsioni dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/92.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consorzio
in persona del Presidente e
Legale rappresentante
Pasquale Conti

Il Comune
in persona del Dirigente
del Settore 2 Economico-Finanziario
Arch. Luca De Vincenti

Avv. Gian Luca Passerini

Avv. Stefano Marinelli